

Codice A1605B

D.D. 19 giugno 2026, n. 473

**Aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA). Art. 12 del d.lgs 152/2006, DGR n. 14 - 8374 del 29 marzo 2024. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).**



**ATTO DD 473/A1605B/2026**

**DEL 19/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate**

**OGGETTO:** Aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA). Art. 12 del d.lgs 152/2006, DGR n. 14 – 8374 del 29 marzo 2024. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Premesso che:

il d.lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ed in particolare:

all'articolo 6, comma 1, specifica che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

all'articolo 6, comma 2, specifica che viene effettuata la VAS per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del d.lgs. 152/06;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

all'articolo 6, comma 3, stabilisce che per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al

comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

all'articolo 7, specifica che sono di competenza regionale le procedure di VAS di piani la cui approvazione compete alle regioni;

all'articolo 12, comma 4, sancisce che l'autorità competente, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18;

all'articolo 12, comma 3-bis, specifica che *“Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente;*

l'articolo 5 della l.r. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”, prevede l'istituzione dell'Organo tecnico dell'autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell'Organo tecnico dell'autorità regionale;

la DGR n. 14 – 88374 del 29 marzo 2024 disciplina l'Organo tecnico regionale (OTR).

Premesso, inoltre, che:

la Commissione europea, con la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha istituito un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente da parte di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali);

in data 23 ottobre 2024 è stata adottata dal Parlamento europeo la Direttiva (UE) 2024/2881 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”. La nuova direttiva, non ancora recepita nell'ordinamento nazionale, si configura come una revisione strutturale dell'intero sistema normativo introdotto dalla direttiva 2008/50/CE. Essa ridefinisce obiettivi, strumenti di pianificazione, standard di tutela e diritti dei cittadini alla luce delle più recenti evidenze scientifiche sugli effetti dell'inquinamento atmosferico;

il decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 6 novembre 2023, stabilisce che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti;

con DCR n. 18-28783 del 10 dicembre 2024 è stato approvato il Piano regionale di qualità dell'aria

(PRQA), ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e in coerenza con i disposti del d.lgs. 155/2010 e del decreto-legge n. 121/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/2023;

il decreto legge n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 105/2025, ha modificato il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 121/2023, prevedendo al quinto periodo che le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 1-1450 del 2 agosto 2025, è stata disposta l'attivazione di una Struttura speciale temporanea, coordinata dal Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e composta da personale interno della Regione Piemonte e, a titolo gratuito, da professionalità esterne, con il compito di coadiuvare, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, le competenti strutture regionali nel processo di individuazione delle misure compensative di cui al citato articolo 1, comma 2, quinto periodo del d.l. 121/2023, volte ad integrare le vigenti misure del PRQA, mediante proposta di modifica dello stesso, da approvarsi in tempo utile per consentire l'entrata in vigore delle misure individuate e delle conseguenti azioni di piano, entro il 1° ottobre 2026;

l'Aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA), sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 152/2006, rientra tra le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, dell'art.12 del d.lgs.152/2006, per i quali la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

il citato d.lgs del 13 agosto 2010 all'art. 9 comma 12 prevede comunque che i piani previsti dallo stesso articolo, per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto, sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclusivamente nel caso in cui sia stata verificata la condizione prevista dall'articolo 6, comma 1, di tale decreto secondo la procedura ivi disciplinata all'articolo 12;

la Regione Piemonte è autorità competente per la VAS ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della l.r. 13/2023 e le relative valutazioni istruttorie, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della citata legge, sono effettuate dall'Organo tecnico regionale;

Dato atto che:

il Settore Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente, con nota prot. n. 75479 del 18 maggio 2026, ha trasmesso il Rapporto preliminare allegato alla DD n. 357/A1602C/2026 del 18 maggio 2026, ai fini dell'avvio, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006, della fase di "verifica di assoggettabilità a VAS" dell'Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA);

il suddetto Settore regionale, inoltre, con nota prot. n. 76529 del 20 maggio 2026, ha trasmesso il rapporto preliminare, allegato alla DD n.362/A1602C/2026 del 19 maggio 2026, che rettifica e sostituisce il precedente allegato alla DD n. 357/A1602C/2026, al fine di consentire una più chiara comprensibilità delle modifiche proposte con l'aggiornamento del PRQA, fermo restando le parti relative alle valutazioni ambientali già trasmesse ai fini della consultazione dei soggetti con

competenza ambientale; in data 20/05/2026 il rapporto preliminare pubblicato è stato sostituito con l'ultimo trasmesso, dandone altresì informazione ai soggetti con competenza ambientale;

la DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 sopra citata indica che per le procedure di VAS per le quali la Regione Piemonte è autorità competente, il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale incardinato, sempre ai sensi di tale DGR, nel settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, sulla base delle indicazioni dell'art. 5 della l.r. 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche della proposta di Piano, con nota prot. n. 76035 del 19 maggio 2026, ha individuato l'Organo tecnico regionale per la fase di verifica, costituito dalle seguenti Direzioni regionali interessate all'istruttoria: Ambiente, Energia e Territorio (Settori Biodiversità e aree naturali; Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici; Tutela e uso sostenibile delle acque; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo della Montagna; Sviluppo energetico sostenibile; Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato; Grandi rischi ambientali; Coordinamento e attuazione delle politiche per l'ambiente e progettazione europea; Urbanistica Piemonte orientale; Urbanistica Piemonte occidentale); Agricoltura e cibo; Competitività del sistema regionale; Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Cultura e Commercio; Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13/2023;

il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha provveduto:

- a individuare, in collaborazione con l'autorità procedente, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e a trasmettere loro il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere con nota prot. n. 75573 del 18/05/2026 (Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Piemonte, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale Valutazioni Ambientali, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), Ministero Infrastrutture e Trasporti, ISPRA, UNCEM Piemonte, ANCI Piemonte, ANPCI, Lega delle Autonomie Locali, Città Metropolitana di Torino, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Biella, Provincia di Cuneo, Provincia di Novara, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Provincia di Vercelli, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Valle d'Aosta, Regione Emilia-Romagna, i comuni capoluogo del Piemonte, ASL AL, ASL AT, ASL BI, ASL CN1, ASL CN2, ASL NO, ASL Città di Torino, ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5, ASL VC, ASL VCO, Ente Parco Nazionale Valgrande, Ente di gestione delle aree protette del Po, Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi reali, Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, Ente di gestione delle Aree protette del Monviso, Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola e Parco Nazionale Gran Paradiso);
- a coordinare i lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, convocando, con le riunioni di Organo tecnico regionale in data 29 maggio 2026 (nota prot. n. 76035 del 19 maggio 2026) e in data 18 giugno 2026 (nota prot. n. 86667 del 9 giugno 2026) e armonizzando i contributi espressi nell'ambito dell'istruttoria anche alla luce dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale durante la fase di consultazione;
- ad elaborare, sulla base delle valutazioni espresse nei contributi tecnici dei vari componenti dell'Organo tecnico regionale e dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale, la

relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale di cui all'Allegato A alla presente determinazione;

gli esiti dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, predisposta sulla base del Rapporto preliminare, dei contributi delle Direzioni Regionali interessate e di ARPA Piemonte e delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, sono descritti nella "Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale" di cui all'Allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, che hanno evidenziato che l'attuazione dell'Aggiornamento del PRQA non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS;

ritenuto, pertanto, di escludere, in qualità di autorità competente, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) dalla fase di valutazione della procedura di VAS;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
- direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008;
- direttiva 2024/2881/UE del 23 ottobre 2024;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- d.lgs. 13 agosto 2010, n.155;
- l.r. 13 del 19 luglio 2023;
- art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
- d.g.r. 29 marzo 2024, n. 14-8374;
- d.lgs. 14 marzo 2013, n.33;

#### *determina*

di prendere atto delle valutazioni istruttorie effettuate dall'Organo tecnico regionale, riportate nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di escludere dalla Valutazione ambientale strategica (VAS) l'Aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) presentato dal Settore regionale "Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente", con la specificazione di raccomandazioni contenute nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale di cui all'Allegato A alla presente determinazione;

di trasmettere il presente provvedimento al Settore "Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per

l'ambiente”;

di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)

Firmato digitalmente da Salvatore Scifo

Allegato

**Allegato A**

**Verifica di assoggettabilità a VAS  
dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA)**

**Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale**

(Art. 12 del d.lgs. 152/2006 – l.r. 13/2023 – DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024)

## **Indice generale**

Premessa.....	3
1 Finalità della proposta di Aggiornamento del PRQA.....	3
2 Processo di VAS.....	4
3 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali.....	7
3.1 Foreste.....	7
3.2 Energia.....	9
3.3 Tutela delle acque.....	10
3.4 Aspetti territoriali, paesaggistici e urbanistici.....	10
3.5 Agricoltura.....	12
3.6 Trasporti.....	14
4. Contributi dei soggetti con competenze ambientali.....	15
5. Conclusioni.....	19

## **Premessa**

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR), ai fini dell'espressione del provvedimento di Verifica, di cui all'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione, relativo all'Aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) presentato dal Settore Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente, con nota prot. n. 75479 del 18 maggio 2026.

La proposta di aggiornamento in oggetto è sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità operative di cui all'art. 12 del medesimo decreto.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto provvedimento di verifica ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374, è la Regione Piemonte, che svolge l'istruttoria tramite il proprio OTR, istituito ai sensi dell'art. 5 della l.r. 13/2023, e costituito, per l'aggiornamento in oggetto, dalle Direzioni regionali interessate all'istruttoria: Ambiente, Energia e Territorio (Settori Biodiversità e aree naturali; Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici; Tutela e uso sostenibile delle acque; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo della Montagna; Sviluppo energetico sostenibile; Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato; Grandi rischi ambientali; Coordinamento e attuazione delle politiche per l'ambiente e progettazione europea; Urbanistica Piemonte orientale; Urbanistica Piemonte occidentale); Agricoltura e cibo; Competitività del sistema regionale; Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Cultura e Commercio; Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13/2023.

La succitata DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 indica che per le procedure di VAS per le quali Regione Piemonte è autorità competente, l'espressione regionale avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, incardinato nel Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Le indicazioni e raccomandazioni riportate nel presente documento, in esito all'istruttoria tecnica svolta e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, sono finalizzate ad orientare le successive fasi di attuazione del Piano.

## **1 Finalità della proposta di Aggiornamento del PRQA**

L'aggiornamento del PRQA è dettato da modifiche normative introdotte successivamente alla sua approvazione, oltre che dagli esiti dell'attività di monitoraggio dei relativi effetti in termini di valutazione della qualità dell'aria.

Il decreto legge n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 105/2025, ha infatti modificato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 121/2023 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/2023. In particolare, il nuovo quadro normativo:

- prevede che la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (nella versione precedente il limite era 30.000);

- ha differito dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 il termine entro cui la suddetta limitazione strutturale è da inserire nei piani di qualità dell'aria delle Regioni del Bacino padano, facendo salvo quanto previsto dal quinto periodo introdotto ex novo e ai sensi del quale: *“Decorso il termine di cui al quarto periodo (1° ottobre 2026), le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi”*.

Come evidenziato nel Rapporto Preliminare, nel gennaio 2026 ARPA Piemonte ha condotto una valutazione preliminare sui dati relativi al biossido di azoto e particolato PM10 misurati nel 2025:

- a) biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) - conseguito per la prima volta il rispetto su tutto il territorio regionale del valore limite della media annuale per la protezione della salute, stabilito dal D.Lgs. 155/2010;
- b) particolato atmosferico - concentrazioni medie annuali in linea con l'anno 2024, con un numero di giornate di superamento in netto calo rispetto a quelle degli anni precedenti;
- c) la valutazione prodotta da ARPA conferma un trend significativo e stabile di progressivo rientro della qualità dell'aria nei limiti di norma.

L'integrazione delle azioni oggetto della procedura di verifica sono quindi volte in particolare a:

- incrementare l'efficacia delle misure e delle azioni del piano, con particolare riferimento all'inquinante PM10 e suoi precursori;
- introdurre misure compensative aggiuntive ovvero incrementare l'efficacia delle misure e delle azioni del piano, con particolare riferimento all'inquinante NO<sub>x</sub>;
- aggiornare alcuni riferimenti normativi.

Le modifiche al Piano non si rendono necessarie per far fronte ad un aggravio delle criticità in materia di qualità dell'aria, ma per contemperare diverse esigenze sociali ed economiche nel breve periodo, evitando la limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 5 diesel, e mantenendo e rafforzando il trend di miglioramento della qualità dell'aria registrato negli ultimi anni, oltre a garantire la neutralità emissiva delle modifiche rispetto alle previsioni di piano.

Nel complesso, l'aggiornamento del piano si caratterizza per un rafforzamento delle azioni esistenti, l'introduzione di strumenti innovativi e un maggiore coordinamento tra interventi, con l'obiettivo di ottenere risultati più incisivi e misurabili nella riduzione dell'inquinamento atmosferico.

## **2 Processo di VAS**

In applicazione dell'art. 12 comma 1 del d.lgs. 152/2006, l'autorità procedente, rappresentata dalla Regione Piemonte Settore Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente, ha trasmesso

all'autorità competente per la VAS, individuata nel Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (nel seguito RP).

L'autorità competente, in collaborazione con il Settore Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente, in applicazione dell'art. 12 comma 2 del d.lgs. 152/2006, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare, trasmettendo la documentazione per acquisirne il parere.

I SCA consultati con nota del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate n. 75573 del 18/05/2026 sono: Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Piemonte, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale Valutazioni Ambientali, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), Ministero Infrastrutture e Trasporti, ISPRA, UNCEM Piemonte, ANCI Piemonte, ANPCI, Lega delle Autonomie Locali, Città Metropolitana di Torino, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Biella, Provincia di Cuneo, Provincia di Novara, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Provincia di Vercelli, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Valle d'Aosta, Regione Emilia-Romagna, i comuni capoluogo del Piemonte, ASL AL, ASL AT, ASL BI, ASL CN1, ASL CN2, ASL NO, ASL Città di Torino, ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5, ASL VC, ASL VCO, Ente Parco Nazionale Valgrande, Ente di gestione delle aree protette del Po, Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi reali, Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, Ente di gestione delle Aree protette del Monviso, Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola e Parco Nazionale Gran Paradiso.

L'istruttoria regionale è stata svolta dall'OTR con il supporto tecnico scientifico di ARPA Piemonte; si sono svolte 2 riunioni dell'OTR, la prima di inquadramento all'Aggiornamento del PRQA in data 29 maggio 2026 e la seconda conclusiva in data 18 giugno 2026. In particolare sono stati prodotti i seguenti contributi delle strutture regionali coinvolte e di ARPA Piemonte:

n.	soggetto	data	protocollo/e-mail
1	Settore Urbanistica Piemonte Occidentale e Orientale _ Direzione Ambiente, Energia e Territorio	29/05/2026	e-mail
2	ARPA Piemonte	01/06/2026	n. 83592
3	Settore Tutela e uso sostenibile delle Acque _ Direzione Ambiente, Energia e Territorio	03/06/2026	e-mail
4	Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio _ Direzione Ambiente, Energia e Territorio	08/06/2026	n. 85889
5	Direzione Agricoltura e cibo	08/06/2026	n. 25964
6	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Area Trasporti	08/06/2026	n. 12353
7	Settore Sviluppo Energetico Sostenibile _ Direzione Ambiente, Energia e Territorio	17/06/2026	e-mail

8	Settore Foreste _ Direzione Ambiente, Energia e Territorio	18/06/2026	e-mail
---	--	------------	--------

A seguito del periodo di consultazione sono pervenuti i seguenti contributi:...

n.	soggetto	data	protocollo/e-mail
9	ARPA Lombardia	09/06/2026	n. 86929
10	Ente di Gestione delle aree protette della Valsesia	09/06/2026	n. 86758
11	Azienda Sanitaria Locale TO5	15/06/2026	n. 89320
12	Azienda Sanitaria Locale di Novara	15/06/2026	n. 89653
13	Città di Alessandria	15/06/2026	n. 89871
14	Regione autonoma Valle d'Aosta	16/06/2026	n. 90655
15	Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino	17/06/2026	n. 90903
16	Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo	17/06/2026	n. 90975
17	Città Metropolitana di Torino	17/06/2026	n. 90955
18	ASL CN2	17/06/2026	n. 91012
19	Aree protette Appennino piemontese	17/06/2026	n. 91054
20	ASL TO3	18/06/2026	n. 91708
21	ASL AL <sup>1</sup>	18/06/2026	n. 92085

Nella seduta conclusiva l'OTR ha stabilito quanto segue:

- di dare evidenza, come discusso, che il piano dovrà definire le modifiche alle misure rafforzando quelle già presenti e valutate, garantendo un bilancio positivo o perlomeno neutrale sulle emissioni;
- di dare mandato al Settore "Valutazioni ambientali e procedure integrate" di trasmettere il presente verbale al settore "Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente" unitamente agli allegati in modo da poterne tenere in conto per la definizione del Piano;
- di concludere prendendo atto favorevolmente delle valutazioni ambientali effettuate nel Rapporto Preliminare e di ritenere di non assoggettare l'aggiornamento del PRQA a VAS;
- di dare atto che il Settore "Valutazioni ambientali e procedure integrate" sintetizzerà nel proprio provvedimento le valutazioni istruttorie dell'OTR, definendo, ai sensi dell'art. 12,

<sup>1</sup> Il contributo è stato trasmesso fuori dai termini, in data 18 giugno 2026. E' stato comunque tenuto in considerazione.

comma 3-bis, raccomandazioni in particolare in relazione al piano di monitoraggio e indirizzi in coerenza con quanto discusso e valutato.

Nel seguito della presente relazione istruttoria si sintetizzano i contributi istruttori e le valutazioni effettuate.

### **3 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali**

In relazione al procedimento di cui all'oggetto, sulla base del Rapporto preliminare presentato, considerato quanto emerso in sede di riunioni di Organo Tecnico regionale avvenute in data 29 maggio 2026 e 18 giugno 2026, esaminati i contributi elencati nel precedente paragrafo, si rileva quanto segue.

#### **3.1 Foreste**

Per il comparto forestale le misure proposte, per il tema biomasse, sono coerenti con la programmazione forestale regionale piemontese.

Si segnala tuttavia una possibile perdita di opportunità riguardo alla riduzione del contributo degli impianti domestici a biomassa su medio e lungo periodo: la revisione dell'azione "Enb.M2.A2g (rinominata: Il Step Biomassa – Attività di supporto al cittadino attraverso sportelli informativi/aggregativi)" con riduzione della dotazione economica da 4,7 a 0,2 milioni di euro, segna un indebolimento delle azioni finalizzate alla crescita di consapevolezza e ai conseguenti cambi di comportamento individuali, riconosciuti come strategici per la riduzione delle emissioni degli impianti domestici a biomassa (le stufe), che, va ricordato, sono i responsabili, nell'ambito della combustione di biomasse, della quantità assolutamente preponderante di emissioni di particolato.

Per contro, l'impostazione complessiva dell'aggiornamento del PRQA risulta orientata a favorire l'emersione e l'accatastamento degli impianti attualmente non registrati nel Catasto Impianti Termici, contribuendo così ad una più completa conoscenza del parco impiantistico regionale e ad una maggiore efficacia delle attività di controllo; tale processo potrà anche contribuire con una diversa strategia ad una maggiore consapevolezza da parte degli utenti in merito alla corretta gestione e manutenzione degli impianti, con ricadute positive anche sotto il profilo della sicurezza, oltre a quello emissivo.

Anche a seguito di confronto avvenuto in sede dei lavori dell'OTR, si evidenzia che le risorse in diminuzione restano comunque destinate al tema biomassa e che le rimanenti supporteranno la rete territoriale esistente che potrebbe auspicabilmente vedere coinvolti anche gli EGAP. Si ritiene necessario, con queste, perseguire con ancora maggiore forza rispetto alle collaborazioni già avviate in passato, un coordinamento delle azioni di informazione, comunicazione e assistenza nei confronti dei cittadini sul corretto utilizzo delle legna da ardere e della corretta conduzione degli apparecchi domestici.

Particolarmente interessante appare, anche dal punto di vista della comunicazione e dell'acquisizione di consapevolezza da parte dei cittadini, l'introduzione di specifiche misure finalizzate alla messa a norma delle canne fumarie. Tali misure possono infatti incentivare l'adeguamento degli impianti esistenti, migliorandone le condizioni di esercizio e contribuendo alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti da combustioni non ottimali.

Le modifiche all'art. 20, c. 6 e 7, delle NTA del PRQA sono ineccepibili da un punto di vista tecnico e sulle stesse non si può non concordare, ma possono presentarsi ai cittadini quali ulteriori adempimenti, onerosi, a carico di impianti presumibilmente alimentati a cippato e più performanti in termini ambientali rispetto agli impianti domestici alimentati con legna da ardere (stufe).

Si riporta, anche in riferimento alla gestione dei bandi gestiti dal Settore Foreste, che tali adempimenti potrebbero rendere progressivamente meno appetibili gli impianti che meno contribuiscono alle emissioni in atmosfera (generatori a cippato) e che, dal punto di vista forestale, rappresentano una domanda di combustibile alternativa alla più inquinante legna da ardere.

Il monitoraggio delle diverse misure incentivanti previste potrà consentire di valutare un'eventuale ricalibrazione delle stesse.

Infine si auspica, in prospettiva di medio periodo, di aumentare il livello di collaborazione riguardo lo sviluppo tecnologico degli impianti domestici riguardo l'utilizzo del cippato calibrato ("cippatino") quale combustibile locale sostitutivo del pellet di importazione, anche nel quadro di protocolli di collaborazione con le associazioni delle imprese produttrici di apparecchi.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte dall'Aggiornamento al PRQA per la tematica in oggetto, nella seduta dell'Organo tecnico regionale conclusiva si è evidenziato quanto segue:

- la riduzione della dotazione finanziaria assegnata all'azione "Enb.M2.A2g (rinominata: Il Step Biomassa – Attività di supporto al cittadino attraverso sportelli informativi/aggregativi)" da 4,7 milioni a 0,2 milioni di euro è risultata necessaria per destinare maggiori risorse alle azioni che rientrano sempre nell'Ambito Biomassa del PRQA e che finanziano gli interventi da parte dei cittadini rispettivamente per la manutenzione professionale delle canne fumarie e per l'ammodernamento degli impianti (comprese le canne fumarie);
- in particolare sono state riallocate le risorse per la creazione di nuovi sportelli territoriali, mentre gli 0,2 milioni di euro rimanenti saranno ancora destinati ad attività di coordinamento/formazione e per la produzione di materiali coordinati e qualitativamente uniformi da diffondere attraverso la rete degli sportelli territoriali già esistenti e quelli in fase di realizzazione;
- si è valutato pertanto come più efficiente arricchire e supportare l'attività di sportelli esistenti, affini per tematiche, che non investire una quantità ingente di risorse in una rete di sportelli che avrebbe dovuto essere creata e pubblicizzata ex novo, almeno in parte;
- si concorda di coinvolgere anche gli EGAP nell'attuazione dell'azione Enb.M2.A2g;
- la formazione dei cittadini resta comunque centrale nelle politiche delineate nel PRQA sull'utilizzo consapevole della biomassa, considerando anche la presenza di altre azioni che prevedono specifiche attività in tale campo.

### 3.2 Energia

In linea generale, si valuta favorevolmente l'azione finalizzata all'incentivazione di interventi di riqualificazione energetica a basso costo negli edifici dotati di impianti a combustibile legnoso. L'azione appare coerente con gli obiettivi di contenimento delle emissioni previsti dal PRQA, in quanto la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici comporta effetti diretti sulla diminuzione dei consumi di combustibile e, conseguentemente, delle emissioni in atmosfera generate dagli impianti esistenti. La previsione di interventi a basso costo può inoltre rappresentare uno strumento efficace per ampliare la platea dei soggetti potenzialmente interessati, favorendo l'accesso alle misure di miglioramento energetico anche per utenze che difficilmente potrebbero sostenere interventi di riqualificazione più onerosi.

Si ritiene pertanto che l'insieme delle azioni sopra richiamate, pur essendo qui valutato in termini qualitativi, possa concorrere in maniera positiva al miglioramento complessivo della qualità dell'aria, favorendo al contempo una gestione più corretta, sicura ed efficiente degli impianti a biomassa presenti sul territorio regionale.

A tal fine, si suggerisce che l'aggiornamento del Piano specifichi in maniera più puntuale il concetto di "riqualificazione energetica a basso costo", già richiamato nella scheda Enb.M.2.A.3a mediante esempi quali la coibentazione dell'ultimo solaio e l'insufflaggio delle intercapedini, e associa a tali interventi una riduzione stimata del fabbisogno del 20%, senza tuttavia individuare le modalità di verifica.

In particolare, potrebbe risultare utile individuare un elenco tassativo o comunque una casistica di riferimento degli interventi ritenuti ammissibili, caratterizzati da un elevato rapporto costo/beneficio in termini di riduzione del fabbisogno energetico e delle emissioni in atmosfera.

Tale precisazione consentirebbe di rendere maggiormente tracciabile e verificabile l'attuazione della misura, favorendone nel contempo un'applicazione omogenea sul territorio regionale.

Si segnala inoltre la modifica all'articolo 20 delle Norme di attuazione, che prevede l'introduzione dell'obbligo di effettuare una prova certificata di combustione, a cura di laboratorio accreditato, per i generatori alimentati a biomassa di nuova installazione che beneficino di finanziamenti pubblici; tale previsione risulta particolarmente significativa in quanto estende di fatto l'esecuzione di verifiche strumentali anche a impianti di potenza compresa tra i 35 kW ed i 116 kW, consentendo una più puntuale verifica del rispetto dei limiti normativi in materia di rendimento ed emissioni. L'introduzione di controlli prestazionali certificati potrà inoltre costituire un utile supporto tecnico per i manutentori e gli operatori del settore, favorendo una corretta regolazione e gestione degli impianti fin dalle fasi di collaudo e messa in esercizio, con conseguenti benefici sia sotto il profilo emissivo sia in termini di sicurezza ed efficienza energetica.

### 3.3 Tutela delle acque

In relazione alle misure oggetto di variazione, non si ravvisano variazioni rilevanti in materia di tutela delle acque. Si segnala che la misura compensativa di cui al paragrafo 4.2.2 del Rapporto Preliminare, “Sostegno alla realizzazione di coperture autunno-vernine finalizzate alla mitigazione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera”, rappresenta una strategia utile anche al fine del contenimento delle perdite di nitrati per lisciviazione.

### 3.4 Aspetti territoriali, paesaggistici e urbanistici

Il quadro pianificatorio piemontese di riferimento è costituito dai seguenti strumenti vigenti o adottati:

- il Piano territoriale regionale (Ptr): approvato con DCR n. 122-29783, del 21 luglio 2011, costituisce il quadro unitario di indirizzo e di governance territoriale piemontese e, in particolare, tratta la riqualificazione territoriale, la tutela e la valorizzazione del paesaggio nella Parte III delle Norme di Attuazione (NdA); si precisa che il Piano territoriale regionale è attualmente oggetto di revisione, con la Deliberazione n. 4-8689, del 3 giugno 2024 la Giunta regionale ha adottato gli elaborati della Variante di aggiornamento, che costituisce uno degli strumenti di attuazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile; con la Deliberazione n. 12-1906, del 1 dicembre 2025, la Giunta regionale ha assunto le determinazioni sulle osservazioni e sui pareri espressi rispetto alla Variante di aggiornamento, presentati durante il periodo di pubblicazione e derivanti dal processo di VAS, approvando le conseguenti modifiche agli elaborati del Piano territoriale regionale che, con la successiva DGR n. 13-1907 del 1 dicembre 2025, ha trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione finale;
- il Piano paesaggistico regionale (Ppr): approvato con DCR n. 233-35836, del 3 ottobre 2017, costituisce lo strumento cogente di governo del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004 e della Convenzione europea del paesaggio, e rappresenta il riferimento necessario per tutti gli strumenti con ricadute territoriali, ivi inclusi quelli di livello nazionale.

#### *3.4.1 Aspetti territoriali*

Con riferimento alle misure ed azioni oggetto di aggiornamento aventi potenziali ricadute sulla componente territoriale, al paragrafo 4.1.3 del Rapporto preliminare è specificato che la revisione dell'azione "Mob.M.5.A.1b - Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva" è finalizzata ad ampliarne sia il perimetro degli interventi sia le risorse disponibili, introducendo componenti innovative.

In particolare, nella versione originaria la misura si concentrava sulla pedonalizzazione degli spazi urbani, sull'estensione delle zone di moderazione del traffico, sul potenziamento della mobilità ciclabile, sulla rigenerazione urbana e interventi di depavimentazione e incremento della permeabilità dei suoli, mantenendo un approccio sistemico e integrato ma limitato agli strumenti tradizionali di pianificazione urbana. La nuova versione si arricchisce di strumenti di incentivazione comportamentale per la mobilità sistematica casa-lavoro/casa-scuola, lo sviluppo di servizi di sharing mobility e la realizzazione di infrastrutture di sosta sicura e coperta per le biciclette

(velostazioni e cicloposteggi); il tutto con un significativo rafforzamento delle risorse complessive messe a disposizione.

In sintesi, la misura così aggiornata si configura come un'evoluzione significativa della precedente, col fine di migliorare in modo più incisivo la qualità dell'aria nei contesti urbani.

Parallelamente, è confermata l'enunciazione dell'articolo 10 delle Norme di Attuazione del Piano che, con riferimento agli strumenti di pianificazione, dispone che concorrono all'attuazione delle previsioni contenute nel PRQA gli atti di pianificazione territoriale e urbanistica di competenza della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Torino (CMTTo) e dei Comuni, di cui alla legge regionale 56/1977. L'articolo, inoltre, prevede che gli enti locali, nella redazione o nell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, laddove definiscono l'organizzazione del territorio, in relazione ai settori mobilità e trasporti, agricoltura, energia, industria, biomasse e sanità, devono sia assumere specifici obiettivi di sostenibilità in coerenza con i target del PRQA, sia definire l'assetto e l'uso del territorio secondo una visione di lungo periodo che promuove la riduzione delle emissioni in atmosfera, dandone atto in sede di relazione illustrativa e individuando altresì indicatori sulla riduzione degli inquinanti della qualità dell'aria, prevedendone poi il monitoraggio.

A tal proposito si evidenzia che la Strategia 2 del Ptr, articolata in obiettivi, prevede l'obiettivo generale "2.2 tutela e valorizzazione delle risorse primarie: aria" che si articola nell'obiettivo specifico "2.2.1 Riduzione delle emissioni e dei fattori climalteranti, con particolare attenzione ai processi produttivi, al trasporto pubblico, alla mobilità privata e all'edificato urbano".

Rispetto a tali obiettivi, sulla base degli elementi forniti, si ritiene che le misure ed azioni oggetto di aggiornamento sopra menzionate si inseriscano nel quadro pianificatorio di riferimento in modo sostanzialmente congruente, rafforzando la coerenza con il Ptr e con gli obiettivi sopraccitati già esplicitata in sede di VAS dal Rapporto Ambientale del PRQA.

#### *3.4.2 Aspetti paesaggistici*

Secondo quanto si evince dalla documentazione, le azioni oggetto di aggiornamento che possono comportare effetti positivi, sul paesaggio, sono "Mob.M.5.A.1b - Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva (nuovo bando)" (estensione ed efficientamento di percorsi pedonali e ciclabili, interventi di riforestazione urbana e depavimentazione, tecnologie di filtrazione innovative, sistemi di captazione polveri outdoor, etc.), e "Agr.M1.A6 - Sostegno alla realizzazione di coperture autunno-vernine finalizzate alla mitigazione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera" (cover crops per la riduzione delle emissioni di ammoniaca).

Per attinenza tematica, si richiamano gli obiettivi specifici di cui alle Norme di attuazione del Ppr "2.2.1 Formazione di masse verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione ambientale delle grandi infrastrutture" e "1.5.5 Mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate", tra cui riduzione e contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera.

Tali coerenze positive sono segnalate in modo da poterne tenere in considerazione nelle successive fasi di sviluppo del Piano.

### 3.4.3 Aspetti urbanistici

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici, emerge che le modifiche apportate al PRQA ed oggetto della verifica di VAS contengono previsioni che potranno incidere positivamente anche sull'assetto e sulle dinamiche di trasformazione del territorio, nonché sulla riqualificazione degli spazi pubblici e sulla qualità dell'ambiente urbano, proseguendo in tal senso il percorso già intrapreso dallo strumento nel suo complesso.

A tal riguardo, tra le misure e le azioni oggetto di variazione si rileva, in particolare, il potenziamento degli "Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva" (par. 4.1.3 del Rapporto preliminare), finalizzato a incrementare l'efficacia di quanto già previsto dal PRQA vigente in tema di rigenerazione urbana e di promozione della mobilità sostenibile.

La misura, come già accennato nel paragrafo "Aspetti paesaggistici", che si concentrava sulla pedonalizzazione degli spazi urbani, sull'estensione delle zone di moderazione del traffico, sul potenziamento della mobilità ciclabile, sulla rigenerazione urbana e sugli interventi di depavimentazione e incremento della permeabilità dei suoli, prefigurandone una applicazione non vincolante negli strumenti tradizionali di pianificazione urbana, è stata infatti integrata da un insieme di azioni tecnologiche innovative e dal rafforzamento del quadro finanziario.

Premesso quanto sopra, si ritiene che le modifiche proposte dall'aggiornamento in esame non determinino ricadute in forma diretta sulla pianificazione urbanistica locale.

### 3.5 Agricoltura

In relazione alla tematica si evidenziano di seguito alcuni aspetti di dettaglio.

Per quanto attiene l'azione Agr.M1.A6, si formulano le seguenti richieste di modifica. Nel testo proposto: in **blu grassetto** gli inserimenti, in **rosso barrato** le elisioni.

Si chiede la revisione della terminologia come di seguito:

- nel titolo dell'Azione (con la conseguente variazione del testo alle pagine 1, 53, 76, 123):
  - Terminologia attuale: "Sostegno alla realizzazione di coperture autunno-vernine finalizzate alla mitigazione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera";
  - Terminologia proposta: "Sostegno alla realizzazione **di colture** di copertura autunno-vernine finalizzate alla mitigazione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera";
- nella Tabella 2 per quanto attiene all'intestazione della 3 terza colonna:
  - Terminologia attuale: "giorni con suolo nudo nei mesi autunnali **e invernali**";
  - Terminologia proposta: "giorni con suolo nudo nei mesi autunno-**vernini**";
- per quanto attiene ai Destinatari dell'intervento:
  - Terminologia attuale: "**Conduttori di impianti a biomassa**";
  - Terminologia proposta: "**Aziende agricole conduttrici di terreni a seminativo**".

In relazione al paragrafo "Descrizione", si chiede la revisione di quanto segue:

- *Risorse finanziarie stimate per l'attuazione*: **82.450.000,00** Euro.

Questa è la cifra complessiva prevista dal bando 2023.

Si chiede la revisione della scheda come di seguito specificato:

*Risorse finanziarie stimate per l'attuazione:* **10.000.000,00** Euro.

- *Risorse finanziarie assegnate e non ancora stanziare:* **82.450.000,00** Euro.

Le risorse sono state tutte assegnate.

Si chiede la revisione della scheda come di seguito specificato:

*Risorse finanziarie assegnate e non ancora stanziare:* **0,00** Euro.

Per quanto attiene al paragrafo di seguito riportato, non è chiara la pertinenza con la scheda e, nel caso, si ritiene di estendere l'attività all'intera pianura intensiva:

*“Ulteriori quantitativi di ammoniaca potrebbero essere assorbiti da apposite barriere vegetali permanenti da posizionare nelle aree rurali ~~ai confini con quelle di prima urbanizzazione metropolitana.~~”*

Si chiede si inserisca il seguente Indicatore di risultato:

- Etichetta dell'indicatore: **superficie oggetto di impegno quinquennale**
- Unità di misura: **ettari**

Per quanto attiene al testo dell'Azione, si ritiene opportuna una revisione delle parti di seguito riportate per allinearle alla terminologia legata ai fondi FEASR ed a questioni terminologiche legate ad aspetti agronomici. Di seguito si riportano le proposte:

Il Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) della Regione Piemonte, ha promosso tali pratiche nel corso della programmazione attuale. In particolare ~~la misura~~ **l'intervento** SRA06-ACA06, mira ~~all'incremento della realizzazione all'introduzione~~ di *cover crops* autunno-vernine con lo scopo di proteggere i suoli, ridurre la lisciviazione di nitrati negli acquiferi e ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera. Tale misura consente anche una riduzione dell'ammoniaca atmosferica e quindi della formazione di polveri, che andrebbe quantificata. A tal proposito ~~la misura partita~~ **l'intervento, attivato** nel 2023, prevede un impegno quinquennale **che è stato sottoscritto su** ~~per~~ un totale di 6.693 ha: tale estensione porta ad una riduzione di ammoniaca parti a 255 t NH<sub>3</sub> e 1.205 t PM<sub>2,5</sub>

~~In prospettiva, tale misura potrebbe, inoltre, venire potenziata nell'ambito della futura programmazione regionale dei fondi FEASR, adottando criteri di premialità per le zone ad elevata concentrazione zootecnica, con particolare riferimento alle Province di Cuneo e Torino, comprendente 117 comuni prevalentemente di pianura.~~

**In prospettiva, l'effetto ambientale di tale intervento potrebbe, inoltre, venire potenziato nell'ambito del futuro ciclo di programmazione FEASR 2028-2033, adottando criteri di premialità per le zone di pianura ad elevata concentrazione zootecnica, con particolare riferimento alle Province di Cuneo e Torino, comprendente 117 comuni prevalentemente di pianura.**

In ogni caso, per evitare sovrastime, nell'area di studio si è tenuto conto del fatto che, ~~anche con una~~ **in funzione del ciclo di crescita della** *cover crop* autunno-vernina, vi sarebbe un certo

numero di giorni nel semestre invernale in cui il suolo sarebbe comunque nudo. La  $V_d$  è stata, pertanto, calcolata come media pesata delle  $V_d$  con suolo coperto da vegetazione (1 cm/s) e con suolo nudo (0,1 cm/s), in cui come pesi sono stati considerati i giorni di suolo nudo nel semestre invernale. I risultati sono riportati nella seguente Tabella 2.

Infine, in riferimento alla tabella 6.1 del RP (Quadro analitico degli effetti) e all'azione Agr.M1.A6, si evidenziano di seguito ulteriori possibili effetti positivi e alcune precisazioni:

Componente ambientale	Effetto		Descrizione dell'effetto	Grado di significatività dell'effetto			Interazione dell'azione con le componenti ambientali e definizione di eventuali misure di mitigazione e compensazione
	Si	No		positivo	incerto	negativo	
acqua	x	x	Mitigazione dell'impatto agricolo sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee	x			La copertura del terreno nel periodo invernale riduce la lisciviazione di nitrati verso le falde e il ruscellamento di fosforo e residui di prodotti fitosanitari verso le acque superficiali
biodiversità e foreste		x	piantumazione di alberi				
clima e CC	x	x	riduzione emissioni climalteranti	x			La copertura invernale del suolo concorre ad aumentare il tenore di sostanza organica dei terreni e pertanto lo stoccaggio del carbonio nel suolo agrario
suolo	x		riduzione suolo nudo	x			La copertura invernale concorre a tutelare il suolo agrario riducendone l'erosione e la lisciviazione generate dalle piogge

### 3.6 Trasporti

Fatte salve le osservazioni specifiche e gli spunti di approfondimento sotto indicati, in linea generale si ritengono condivisibili le conclusioni del RP orientate all'esclusione della proposta dalla procedura di VAS completa, in virtù del principio di neutralità emissiva e delle misure compensative e finanziarie previste. Tuttavia, proprio a garanzia della neutralità emissiva dichiarata, si suggerisce di prevedere mirate fasi di monitoraggio per le nuove azioni sulla mobilità. Tale approccio

consentirà di validare nel tempo la reale efficacia delle misure proposte, confermando la non significatività degli impatti ambientali

La misura di cui al Paragrafo 4.1.2 del Rapporto preliminare “Riduzione delle emissioni generate dal Trasporto Pubblico Locale” introduce come elemento di novità il retrofit tecnologico dei mezzi più obsoleti — nello specifico attraverso l’installazione di sistemi SCR (Selective Catalytic Reduction) sui veicoli diesel Euro 5 — finalizzato all’abbattimento mirato degli ossidi di azoto.

A tal riguardo, a seguito di un riscontro tecnico effettuato presso i principali operatori del settore e fornitori, è emerso che i veicoli con classe emissiva Euro 5 presenti nelle flotte aziendali risultano già dotati di fabbrica di sistema SCR. Di conseguenza, l’applicazione della misura di retrofit così come strutturata rischierebbe di perdere efficacia, non sussistendo i presupposti tecnologici per l’installazione massiva di tali dispositivi sui mezzi in circolazione.

In merito alla misura di cui al Paragrafo 4.2.1 "Promozione dell'utilizzo di combustibile HVO sui mezzi privati", si suggerisce, alla luce del quadro normativo introdotto dal Decreto MIT 2 ottobre 2025 sui sistemi di trasformazione per biocarburanti, di avviare un’attività esplorativa con il Ministero competente per valutare l’estensione della misura alle categorie Euro 3 ed Euro 4. Un simile approfondimento permetterebbe di verificare se, tramite specifiche miscele di carburante, sia ipotizzabile riconoscere una riduzione degli inquinanti anche a tali mezzi. Ciò permetterebbe di includere nell’azione di riduzione anche queste categorie di motorizzazione, massimizzando l’effetto di riduzione emissiva proprio sul parco circolante a maggior impatto.

In relazione ai punti sopra evidenziati, l’OTR nella seduta conclusiva del 18 giugno 2026 ha preso atto di quanto valutato in tale sede dal settore “Qualità dell’aria e innovazione tecnologica per l’ambiente”, ossia che i benefici sulla misura di cui al Paragrafo 4.1.1 'Riduzione delle emissioni generate dal Trasporto Pubblico Locale (5 t di risparmio emissivo di NOx) sono surrogabili attraverso il conseguente potenziamento di misure già presenti. In particolare, si scartano ipotesi quali la sostituzione di mezzi che non permettono, con le dotazioni finanziarie previste, un sufficiente livello di riduzioni emissive con un bilancio positivo o quantomeno neutro su tali emissioni. Mentre si ritiene possibile spostare i fondi sulla misura “Mob.M3.A10 – Promozione dell’utilizzo di combustibile HVO su mezzi privati” garantendo un positivo bilancio della riduzione emissiva: tale modifica peraltro non modifica il quadro valutativo effettuato. ARPA Piemonte valuta che, dati i quantitativi emissivi in gioco, lo spostamento dei fondi sulla misura dell’HVO del trasporto privato non modifica in modo sostanziale lo scenario valutativo in termini di concentrazioni di biossido di azoto.

#### **4. Contributi dei soggetti con competenze ambientali**

In linea generale i soggetti con competenza ambientale ritengono che l’Aggiornamento del PRQA in oggetto non debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non sono presumibili effetti e impatti ambientali significativi sulle componenti ambientali e non sussistono criticità tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS; fa eccezione il contributo della ASL TO3 che richiede l’assoggettamento a VAS come di seguito illustrato.

Tutti i contributi sono stati trasmessi al Settore proponente al fine di tenerne in conto per la predisposizione definitiva per l'Aggiornamento al PRQA. Di seguito si illustrano le tematiche maggiormente significative emerse nell'istruttoria.

a) Città metropolitana di Torino richiede chiarimenti in materia di pianificazione territoriale in merito alla misura "Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva".

In relazione a quanto sopra evidenziato, nell'ambito dei lavori dell'OTR è emerso quanto segue:

- rispetto a quali siano gli strumenti urbanistici con cui l'Ente dovrebbe ottemperare alla richiesta di redazione del Piano provinciale dei trasporti quale elaborato tecnico a integrazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e del Piano del traffico per la viabilità extraurbana delle Province, si osserva che il Piano dell'Accessibilità e dell'intermodalità (PAINT), che è uno dei tre piani di attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città metropolitana di Torino, assieme al Biciplan metropolitano e al Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS), prevede lo sviluppo di dettaglio delle misure dedicate al trasporto pubblico e ai corrispondenti sistemi intermodali e verrà strutturato in modo da poter svolgere anche la funzione di Piano «provinciale» dei trasporti ai sensi della l.r. 4 gennaio 2000, n.1, diventando il Piano di Bacino metropolitano.
- Rispetto al chiarimento se il comma 2 sia da intendersi rivolto, come esplicitamente previsto, ai soli strumenti di pianificazione urbanistica (PRG) o anche ai piani territoriali, come citati al comma 1, si ritiene di modificare il comma 2 dell'art. 10 delle Norme di Attuazione aggiungendo il riferimento alla pianificazione territoriale in analogia a quanto previsto al punto a) del comma 1 dell'art. 10.

b) Città metropolitana di Torino ha rilevato alcune criticità di carattere metodologico nella costruzione degli scenari; in particolare ritiene che il documento non descriva in modo sufficientemente chiaro le modalità di integrazione delle diverse misure, né le motivazioni alla base dell'utilizzo dello scenario tendenziale GAINS esclusivamente nello Scenario B, e che non risulti inoltre esplicitato quali misure siano state considerate già incluse nel tendenziale aggiornato GAINS e quali siano state invece contabilizzate.

In relazione a quanto sopra evidenziato, nell'ambito dei lavori dell'OTR è emerso quanto segue:

Arpa Piemonte evidenzia che la metodologia utilizzata per la modellazione è stata condivisa nell'ambito della Struttura speciale nella riunione del 19/02/2026. In considerazione dell'istruttoria della CMT0, gli aspetti metodologici saranno precisati/chiariti nell'ambito della redazione della proposta di piano nel capitolo dedicato. In particolare, saranno esplicitate:

- 1 - le Motivazioni dell'utilizzo dello scenario tendenziale GAINS esclusivamente nello Scenario B
- Lo scenario A è, di fatto, lo scenario di piano al 2025 del PRQA approvato dal Consiglio regionale della Regione Piemonte con DCR n 18-28783 del 10 dicembre 2024 (nel seguito PRQA 2024) integrato con la valorizzazione dei benefici in termini emissivi della misura Mob.M3.A7a; detta misura non era stata prevista in tale scenario poiché sarebbe dovuta entrare in vigore nell'autunno 2025. Nel PRQA 2024 era stata pertanto

quantificata solamente nello scenario di piano al 2030. Si ricorda che per la costruzione dello scenario di piano al 2025 è stato impiegato il tendenziale GAINS - Italia più aggiornato al momento dell'elaborazione del PRQA 2024, ovvero il "Baseline\_WM\_PNIEC\_Sep2021".

- Lo scenario tendenziale "REG\_WM\_PNIEC\_Mar2025" (l'ultima release disponibile, pubblicata da GAINS - Italia nel marzo 2025) è stato invece utilizzato nello Scenario B per fornire una rappresentazione più aderente allo stato emissivo attuale. Questo approccio consente:
  - di mantenere la coerenza di Bilancio Energetico Regionale (BER);
  - di includere in modo strutturato l'evoluzione di tutti i settori emissivi;
  - di integrare gli effetti delle più recenti politiche e misure nazionali ed europee.

## 2 - le misure già incluse nel tendenziale aggiornato GAINS

- Il tendenziale GAINS - Italia utilizzato nello Scenario B (scenario "REG\_WM\_PNIEC\_Mar2025" with measures) include:
  - tutte le politiche e misure in vigore al 31 dicembre 2022 previste nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC 2024);
  - le misure del Programma Nazionale per il Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA 2021).

di conseguenza, molte azioni di efficientamento energetico e di sviluppo e diffusione delle fonti rinnovabili risultano già implicitamente contabilizzate nei trend emissivi: pertanto non è stato necessario valorizzarle separatamente.

## 3 - Le misure contabilizzate separatamente (in particolare compensative)

- A partire dal nuovo scenario tendenziale GAINS - Italia, sono state introdotte le riduzioni emissive delle sole misure non presenti nei trend, con particolare riferimento alle azioni compensative necessarie a bilanciare la mancata attuazione della misura Mob.M3.A7a.
- Nello specifico, sono state introdotte:
  - Mob.M2.A1b: riduzione emissioni del TPL tramite HVO e retrofit veicoli;
  - Mob.M3.A10: promozione utilizzo HVO nei mezzi privati.
- Non sono invece state incluse:
  - Agr.M1.A6 (coperture autunno-vernine per riduzione emissioni di ammoniaca);
  - Enb.M4.A1 (aggiornamento piano stralcio riscaldamento),

in quanto non coerenti con l'orizzonte temporale 2025;

- rispetto alla coerenza temporale tra gli effetti delle azioni sostitutive e quanto previsto per l'implementazione della misura Mob.M3.A7a, fissata al 1° ottobre 2026 e il mancato apporto di benefici significativi al processo di miglioramento della qualità dell'aria si osserva che le misure compensative legate all'uso dell'HVO saranno operative in tempi coerenti ma, si osserva anche che, in termini più generali, tutte le modifiche sono state approntate con il duplice intento di ottenere riduzioni emissive in quantità e tempi coerenti con la scadenza di ottobre;

- rispetto alla mancata considerazione di quanto previsto dalla nuova direttiva, si deve evidenziare che l'attuale aggiornamento ha un obiettivo contingente, previsto dal DL 121/23 e smi, mentre le future tabelle di marcia previste dalla Dir. EU 2024/2881, che dovrà essere recepita entro fine anno, volte al raggiungimento di obiettivi molto più sfidanti, richiederanno uno sforzo necessariamente integrato di tutti i settori e gli Enti per la cui valutazione saranno necessari tempi molto più lunghi di quelli oggi a disposizione, e che sono peraltro indicati nella direttiva stessa.

c) In relazione al contributo espresso dalle ASL sugli aspetti sanitari emerge quanto segue:

le ASL Azienda Sanitaria Locale TO5 e Azienda Sanitaria Locale di Novara non evidenziano particolari criticità, ma raccomandano di proseguire nel coinvolgimento degli stakeholder sanitari per avviare un confronto tecnico-scientifico che porti a valutare l'impatto sulla salute del PRQA e delle sue modifiche.

Dall'ASL CN2, emerge in particolare quanto segue:

- gli interventi previsti risultano prevalentemente orientati al miglioramento/rinnovo del parco impiantistico esistente e meno ad una progressiva riduzione della dipendenza dalla fonte energetica relativa alle biomasse;
- in materia di salute pubblica, è stato evidenziato che, pur contribuendo complessivamente al miglioramento della qualità dell'aria, un eventuale "pareggio emissivo" non implica necessariamente un corrispondente "pareggio sanitario", dato che la distribuzione spaziale delle emissioni, delle concentrazioni e dell'esposizione della popolazione potrebbe risultare significativamente diversa.

In merito al contributo espresso dall'ASL TO3, emerge in particolare quanto segue:

- L'aggiornamento del Piano non definisce una chiara gerarchia delle azioni basata su efficacia, tempi e costi. Sarebbe quindi utile stabilire delle priorità operative per allocare meglio le risorse, specialmente nelle aree più critiche dal punto di vista ambientale e sanitario. È inoltre auspicabile valutare la sostenibilità economica a lungo termine delle tecnologie e considerare misure alternative, valutandone l'efficacia rispetto all'esposizione della popolazione. Infine, si suggerisce di integrare indicatori epidemiologici (mortalità e morbosità) nei futuri aggiornamenti del Piano. Questo permetterà di monitorare gli effetti sulla salute, tutelando in particolare le fasce di popolazione più vulnerabili.
- Il parere di ASL TO 3 è l'unico che richiede che il piano venga assoggettato alla fase di valutazione.

Il contributo di ASL AL evidenzia sostanzialmente gli stessi aspetti sollevati da ASL CN2 e ASL TO3 per gli aspetti epidemiologici, anche se non richiede l'assoggettamento a VAS a differenza della ASL TO3.

In relazione ai contributi sopra evidenziati, nell'ambito dei lavori dell'OTR è emerso quanto segue:

- la riduzione strutturale dei fabbisogni energetici degli edifici riscaldati a biomassa è parte fondante dell'approccio di base del PRQA ed è prevista una specifica azione di incentivazione; la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a biomassa legnosa con

tecnologie a minore impatto emissivo, non è, in ottica di sviluppo politiche sinergiche tra ambiti di competenza, un obiettivo *di per sé* del PRQA: l'approccio del Piano è infatti quello di ridurre drasticamente le emissioni correlate all'impiego di biomasse ma non quello di ridurre necessariamente l'impiego, rilevante in termini di miglioramento della gestione forestale, decarbonizzazione dei sistemi energetici e sviluppo dell'economia rurale; far conseguire dall'inefficienza degli impieghi attuali il bando della fonte energetica costituirebbe un errore in termini di prospettive economiche e climatiche;

- il Piano persegue i limiti definiti dalle norme di settore che sono finalizzati a tutelare la salute pubblica;
- il PRQA 2024 nel capitolo 11 tratta la valutazione degli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana. In particolare il paragrafo 11.6 illustra i risultati della metodologia di "Health Impact Assessment" in relazione agli scenari di piano. Si ritiene che le misure compensative individuate, confrontabili in termini di riduzione emissiva e di concentrazione rispetto agli scenari del piano vigente, dal punto di vista degli impatti sanitari non alterino quanto già descritto nel capitolo richiamato;
- circa l'analisi di misure alternative e complementari il settore Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente precisa che con deliberazione della Giunta regionale n. 1-1450 del 2 agosto 2025, la Giunta regionale ha attivato una Struttura speciale, coordinata dal Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e composta da personale interno della Regione Piemonte e, a titolo gratuito, da professionalità esterne, con il compito di individuare le citate misure compensative. Tale struttura, nel corso del 2025 ha valutato la possibile attuazione di ulteriori misure a compensazione dell'azione Mob.M3.A7a valutando diverse ipotesi e predisponendo la specifica documentazione tecnica a supporto delle scelte effettuate;
- in merito alla necessità di particolare attenzione alle fasce di popolazione maggiormente vulnerabili si sottolinea che nelle misure innovative previste nell'azione Mob.M5.A1b vi è l'adozione di tecnologie di filtrazione a nebbia d'acqua in ambito urbano con installazione mirata di questi dispositivi in prossimità di recettori sensibili – come scuole, ospedali, case di cura e aree ad alta frequentazione pedonale – che può contribuire a migliorare significativamente la qualità dell'aria inalata dalla popolazione più vulnerabile. Inoltre tale azione, per cui è stato previsto un incremento finanziario, prevede tra gli interventi finanziabili la creazione di scuole car-free attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili casa-scuola.

## **5. Conclusioni**

Come evidenziato nel Rapporto preliminare, le modifiche al Piano non si rendono necessarie per far fronte ad un aggravio delle criticità in materia di qualità dell'aria, ma per contemperare diverse esigenze sociali ed economiche nel breve periodo, evitando la limitazione della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel, e mantenendo e rafforzando il trend di progressivo miglioramento della qualità dell'aria registrato negli ultimi anni, oltre a garantire la neutralità emissiva delle modifiche rispetto alle previsioni di piano.

Le modifiche introdotte non cambiano l'estensione e la portata del PRQA vigente, in quanto non introducono nuove limitazioni e sono per lo più volte ad indirizzare meglio le risorse attualmente disponibili per l'attuazione delle misure ed azioni.

Nel complesso si ritiene che l'aggiornamento sia coerente con gli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni previsti dalla pianificazione regionale, nazionale ed europea. Le misure introdotte si caratterizzano per un approccio integrato che combina un rafforzamento delle azioni esistenti, interventi tecnologici innovativi, incentivi economici e politiche di mobilità sostenibile, superando i modelli precedenti basati prevalentemente su misure restrittive, con l'obiettivo di ottenere risultati più incisivi e misurabili nella riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Come evidenziato nel rapporto preliminare, in relazione alla procedura VInCA (Valutazione di Incidenza Ambientale) l'aggiornamento del PRQA non varia le premesse della pregressa valutazione sviluppata nell'ambito della procedura di VAS del PRQA 2024, andando ad agire con misure compensative in particolare in ambiti urbani, al fine di compensare l'azione Mob.M3.A7a e rafforzare le specifiche azioni relative all'uso della biomassa legnosa nel riscaldamento residenziale.

Le misure introdotte possono essere considerate compatibili con gli obiettivi ambientali e per garantirne l'efficacia è fondamentale che anche l'aggiornamento del piano sia supportato da un adeguato sistema di monitoraggio, in modo da permettere, se necessario, l'adozione di eventuali correttivi in fase attuativa così da assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Nel complesso si ritiene che l'aggiornamento sia coerente con gli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni previsti dalla pianificazione regionale, nazionale ed europea. Le misure introdotte si caratterizzano per un approccio integrato che combina interventi tecnologici, incentivi economici e politiche di mobilità sostenibile, superando i modelli precedenti basati prevalentemente su misure restrittive.

Le misure introdotte possono essere considerate compatibili con gli obiettivi ambientali e per garantirne l'efficacia è fondamentale che anche l'aggiornamento del piano sia supportato da un adeguato sistema di monitoraggio, in modo da permettere, se necessario, l'adozione di eventuali correttivi in fase attuativa così da assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, che hanno evidenziato che l'attuazione del Piano non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) e, tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, si ritiene di escludere l'Aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) dalla fase di Valutazione ambientale strategica (VAS)

Di seguito si riportano indirizzi e raccomandazioni ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis del d.lgs. 152/06 (gli indirizzi sono relativi alle successive revisioni del PRQA).

**Indirizzo n. 1:** nel momento di revisione del piano a seguito del successivo recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 si dovranno coinvolgere come stakeholder le strutture che si occupano di sanità.

**Raccomandazione n. 1:** nella predisposizione definitiva dell'Aggiornamento al PRQA necessita esplicitare le misure inserite nel modello utilizzato per la simulazione, come richiesto da CMT0.

**Raccomandazione n. 2:** nella predisposizione definitiva dell'Aggiornamento al PRQA dare evidenza delle valutazioni effettuate per quanto attiene il tema salute.

**Raccomandazione n. 3:** In relazione al tema del monitoraggio gli indicatori di monitoraggio associati alle nuove misure devono essere inclusi nel piano di monitoraggio già previsto dal PRQA.

**Raccomandazione n. 4:** nella predisposizione definitiva dell'Aggiornamento al PRQA dare evidenza delle modifiche alle misure a seguito di quanto analizzato sul tema trasporti di cui al par. 3.6, rafforzando quelle già presenti e valutate e garantendo un bilancio positivo o perlomeno neutrale sulle emissioni.